

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO

Via Giovanni Giolitti, 1 – 10123 Torino – Tel. 011.562.24.68 – Fax 011.562.13.96

ordine.ingegneri@ording.torino.it - ordine.torino@ingpec.eu - www.ording.torino.it

Cod. Fisc. 80089290011

Prot. n.1549/gc

via e-mail: cisi@econ.unito.it

Torino, 7 marzo 2013



Egr. Dott.
Maurizio CISI
Dipartimento di Management
c/o la Facoltà di Economia
C.so Unione Sovietica, 218 bis
10134 TORINO

Oggetto: lettera incarico componente Collegio dei Revisori dell'Ordine.

Con la presente abbiamo il piacere di comunicarLe che il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, nella riunione del 5 febbraio 2013, delibera 27, ha deliberato la Sua nomina in qualità di componente del Collegio dei Revisori dell'Ordine, con effetto immediato fino al 5 febbraio 2015, ai sensi dell'art. 70, comma 2, del Regolamento del 24.01.2006.

Con l'occasione, porgiamo cordiali saluti.

Il Presidente
Remo Giulio VAUDANO



CAPO VIII

CONTROLLI SULLE GESTIONI

Articolo 70

Composizione e funzionamento dell'Organo di revisione economico finanziaria

1. L'Organo di revisione economico-finanziaria è costituito da un Collegio dei Revisori composto da tre membri, nominati tra gli iscritti al registro dei Revisori contabili e fatte salve le ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 2399 del Codice Civile, intendendosi per amministratori i componenti del Consiglio.
2. Il Collegio dei Revisori è composto da un Dottore Commercialista, Revisore dei Conti, designato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino, un Dottore Commercialista, Revisore dei Conti, designato dal Presidente del Tribunale di Torino ed un Dottore Commercialista, Revisore dei Conti, designato dal Preside della Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Torino. Il Presidente del Collegio dei Revisori è designato nella persona indicata dal Presidente del Tribunale di Torino.
3. L'Organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera di nomina. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui al decreto legge 16 maggio 1994, n.293, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 1994, n.444. Quando, durante il periodo di mandato, uno o più Revisori dei Conti cessano, per qualsiasi motivo, dalla loro carica, il Collegio dei Revisori dei Conti sarà integrato da coloro che saranno nominati in sostituzione dagli organi chiamati alla loro designazione.
4. L'Organo di revisione redige un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate.
5. I doveri e le responsabilità dell'Organo di revisione, oltre a quanto previsto dal presente regolamento, sono rinvenibili negli articoli 2403, 2407, 2408 e 2409 del Codice Civile, ove applicabili.

Articolo 71

Funzioni dell'Organo di revisione

1. L'Organo di revisione dei conti svolge le seguenti funzioni:
 - 1.a. attività di collaborazione con il Consiglio secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento;
 - 1.b. pareri sulle proposte di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulla regolarità amministrativo-contabile delle variazioni di bilancio, e sulla cancellazione dei residui. Nei pareri sono suggerite al Consiglio tutte le misure atte ad assicurare la congruità, la coerenza e l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori e il Consiglio è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dal Revisore;
 - 1.c. vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;
 - 1.d. relazione sul rendiconto generale contenente l'attestazione sulla corrispondenza alle risultanze della gestione nonchè rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;

1.e. referto all'organo consiliare su gravi irregolarità amministrative e contabili, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

1.f. verifiche trimestrali di cassa.

2. Quando l'organizzazione dell'Ente non prevede il controllo interno di gestione, nell'ambito delle funzioni di cui ai punti a), b) e d) del comma 1, l'Organo di revisione ha il compito di verificare la proficuità della gestione e, mediante il confronto fra i costi ed i risultati, l'efficiente utilizzo delle risorse dell'Ente, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

3. In forza della derogabilità ai principi di cui al comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286, l'Organo di revisione coopera con gli organi di vertice alla valutazione del personale con incarichi direzionali.

4. L'Organo di revisione è dotato, a cura dell'Ente, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti. Egli può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità, uno o più soggetti. I relativi compensi rimangono a carico del Revisore stesso.

5. Con delibera del Consiglio, da aggiornarsi ogni tre anni, vengono fissati i compensi e rimborsi spese spettanti ai componenti dell'Organo di revisione, secondo le tariffe minime previste per i Dottori commercialisti.